

Gentili Clienti  
LLSS

## LE NOVITA' DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Gentile Cliente,  
con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sulle novità e disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2020 il cui disegno di legge approvato dal Governo lo scorso 15 ottobre è stato convertito in Legge n. 160 il 27/12/2109.

### **Indice:**

In evidenza .....	<u>pag.2</u>
Aumenti IVA.....	2
Misure FISCALI.....	2
Misure per LAVORO E WELFARE .....	4
Altre misure .....	7
<b>IN PRATICA .....</b>	<b>9</b>

### In evidenza

---

Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:

- la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia per l'aumento dell'IVA;
- il ritorno all'ACE;
- la revisione del regime forfetario;
- incentivi ad hoc per gli investimenti in "green economy";
- la riproposizione del pacchetto "Industria 4.0".
- la riconferma delle agevolazioni per la riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia.

### Aumenti IVA

---

Al fine di evitare un aumento delle imposte a carico dei consumatori, gli incrementi dell'Iva pari a 23,1 miliardi di euro previsti per il 2020 sono stati completamente sterilizzati, senza ricorrere a interventi sulle rimodulazioni delle aliquote capaci di aumentare il gettito di tale imposta.

### Misure FISCALI

---

#### **CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO**

Per i contratti a canone concordato è prevista la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

Resta invariata al 21% l'imposta per il canone sui contratti ordinari.

Non è stata estesa anche al 2020 la possibilità di optare per la cedolare secca al 21 per cento da parte dei locatori privati, persone fisiche, che affittano negozi di categoria catastale C/1 e aventi una superficie non superiore a 600 metri quadrati. L'opzione per la cedolare secca resta così limitata ai contratti stipulati nel 2019. La misura, introdotta un anno fa con l'intento di limitare la crisi del mercato dei locali commerciali, non ha infatti trovato conferma nell'ultima versione del disegno di legge di Bilancio 2020 e pertanto resterà riservata ai soli contratti stipulati nel 2019.

#### **PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E BONUS EDILIZI**

E' prorogato dal 31.12.2019 al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari;
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Viene altresì prorogato dal 31.12.2019 al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull'importo massimo di € 96.000, di cui all'art. 16bis, TUIR.

E' infine confermato anche per il 2020 il "**bonus mobili**", che prevede una detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000, che può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

### **BONUS FACCIATE**

Viene introdotta una detrazione IRPEF pari al 90% delle spese sostenute (senza limiti) nel 2020 relative agli interventi edilizi, ivi inclusa la manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero/restauro della facciata degli edifici.

### **REGIME FORFETARIO**

Sono introdotte alcune modifiche al regime forfetario. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso/mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno "ritornare" dal 2020 al regime ordinario.

In sintesi è previsto:

- il mantenimento del limite di ricavi/compensi conseguiti nell'anno precedente pari a € 65.000;
- la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese sostenute per lavoro dipendente e accessorio (fino al 2018 fissato a € 5.000).
- È nuovamente operante l'esclusione dal regime forfetario per coloro i quali possiedono redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 30.000.

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per coloro i quali operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

Per i contribuenti in regime forfettario che utilizzano la fattura elettronica è prevista la riduzione di un anno del termine di decadenza dall'attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

Destinata invece a non entrare mai in vigore la flat tax del 20% rivolta alle partite IVA fino a 100.000 euro.

## **Misure Per il LAVORO ed il WELFARE**

---

### **FRINGE BENEFIT**

Per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti il fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente.

La predetta percentuale è tuttavia aumentata secondo le seguenti fasce di **tassazione delle auto aziendali in fringe benefit**, in base alle emissioni:

- per le auto con **emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km: 25% (contro il 30% attuale)**
- per le auto con **emissioni di CO2 comprese tra 60 e 160 g/km: 30%**
- per le auto con **emissioni di CO2 comprese tra 160 e 190 g/km: 40% per il 2020 e 50% dal 2021**
- per le auto con **emissioni di CO2 superiori a 190 g/km: 50% per il 2020 e 60% dal 2021.**

### **BUONI PASTO**

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR, non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

È confermata la non tassazione per:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro/in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro/gestite da terzi;

- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
  - ai cantieri edili;
  - ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
  - ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

## **Misure per le IMPRESE**

---

### **MAXI AMMORTAMENTO**

È prorogata la misura del maxi ammortamento, ossia della possibilità, a favore delle imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento/canoni di leasing.

In particolare l'agevolazione è prorogata fino al:

- 31.12.2020;
- 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiore a € 2,5 milioni.

### **IPER-AMMORTAMENTO**

È disposta la proroga dell'iper-ammortamento, ossia della possibilità, a favore delle sole imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, individuati dalla Tabella A allegata alla Finanziaria 2017, di incrementare il relativo costo di acquisizione in misura differenziata:

- fino a € 2,5 milioni, 170%;
- da € 2,5 milioni a € 10 milioni, 100%;
- da € 10 milioni a € 20 milioni, 50%.

anche per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2020, ovvero entro il 31.12.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

È altresì prorogato, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il maxi ammortamento, ossia l'incremento del costo di acquisizione del 40%.

Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata, attestante che il bene:

- possieda le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B di cui alla Finanziaria 2017;
- sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

### **BONUS INVESTIMENTI "GREEN"**

A decorrere dal 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 10% delle spese sostenute, a favore delle imprese che realizzano progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi, acquistati dall'1.1.2017, compresi nelle Tabelle A e B, Finanziaria 2017.

L'agevolazione spetta:

- al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:
  1. generare incrementi di produttività a fronte di un minor utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;
  2. generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di una minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla vigente legislazione ambientale;
  3. generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;
  4. realizzare utilizzi alternativi dei materiali.
- relativamente ai costi di periodo funzionali al progetto ambientale riferiti a:
  1. competenze tecniche e privative industriali relativi all'acquisizione di conoscenze / brevetti;
  2. consulenze specialistiche;
  3. personale dipendente subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nel progetto ambientale;
- per un importo massimo annuo pari a € 60.000 per ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta:

- è ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'1.1 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Relativamente a tale credito non operano i limiti di compensazione:
  1. pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  2. di € 250.000 annui per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

#### **BONUS FORMAZIONE 4.0**

E' prorogata fino al 2020 il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 (c.d. bonus "Formazione 4.0") nel limite massimo di € 300.000 per ciascun beneficiario (per le grandi imprese il limite è ridotto a € 200.000).

Si segnala che la misura dell'agevolazione è differenziata a seconda della dimensione dell'impresa (50% per le PMI, 40% per le medie imprese, 30% per le grandi imprese).

#### **SABATINI TER**

È disposto il rifinanziamento dell'agevolazione, c.d. "Sabatini - ter", consistente nell'erogazione a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto/ acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'eco-sostenibilità dei prodotti / processi produttivi.

In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

## **REINTRODUZIONE ACE**

È soppressa già dal 2019 l'agevolazione introdotta c.d. "Decreto Crescita", collegata alla tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%).

Contestualmente dal 2019 è ripristinata l'agevolazione ACE: il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari all'1,3%.

## ***Altre MISURE***

---

### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto;

alla data dell'1.1.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

#### **È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:**

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

### **PLUSVALENZA CESSIONI IMMOBILI**

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili è prevista la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l'applicazione di un'imposta sostitutiva, in luogo della tassazione ordinaria.

La predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.

### **RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA**



È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 12% per i beni ammortizzabili;
- 10% per i beni non ammortizzabili.

In caso di **cessione / assegnazione ai soci /** autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale entro il 31.12.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.**

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

### **UNIFICAZIONE IMU-TASI**

A decorrere dal 2020 è soppressa l'Imposta unica comunale (UIC) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).

La "vecchia" IMU – TASI è quindi sostituita dalla nuova IMU applicabile ai possessori di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).

**L'imposta non colpisce l'abitazione principale/assimilata, salvo quella di categoria catastale A/1, A/8 o A/9.**

Sono tenuti al versamento della nuova IMU i proprietari / titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, compreso il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di Provvedimento del Giudice.

Per gli immobili in leasing il soggetto passivo è individuato nel locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

### IN PRATICA:

Nella presente circolare abbiamo evidenziato in linea generale le principali misure, rinviando a successivi contributi specifici la disamina degli aspetti tecnici e l'ufficialità delle singole disposizioni, anche alla luce dei probabili primi chiarimenti resi dall'Amministrazione Finanziaria.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Studio **TOMASSETTI & PARTNERS**

Marco Tomassetti